

TRIBUNALE di ***

Ill.mo G.U.P. presso il TRIBUNALE di ***
(CONS. DR. *** - R.G. G.I.P. ***/** - R.G. N.R. ***/** - UDIENZA PRELIMINARE ***)

ATTO DI COSTITUZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE

- ART. 84 C.P.P. -

per la *** S.P.A., corrente in ***, in persona del procuratore speciale Dr.ssa ***, giusta procura speciale *** in autentica Notaio Dott. ***, elettivamente domiciliata alla via *** presso lo studio degli Avv.ti Rocco Luigi Ditaranto e Grazia Tafuno, dai quali è rappresentata e difesa come da procura *ex art.* 100 c.p.p. in calce al presente atto. Si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata roccoditaranto@pec.it e graziatafuno@pec.it oppure al seguente numero di fax **0835/200700**.

Premesso che il Giudice dell'udienza preliminare, Dr. ***, su contestuale richiesta della parte civile e dell'imputato, con decreto in data *** ha ordinato la citazione della *** S.p.A., quale responsabile civile per il fatto attribuito al sig. ***, nato a ***, imputato del delitto previsto e punito dall'art. 589 c.p. per aver determinato, in data *** in territorio di ***, alla guida del veicolo *** targato ***, un sinistro stradale che cagionava il decesso del sig. ***;

cìò premesso la *** S.p.A., assicuratore per la r.c.a. del veicolo ***, con il presente atto si costituisce nel procedimento penale in epigrafe indicato nella qualità di responsabile civile per il fatto attribuito al sig. *** al fine di sentir dichiarare la assoluta

infondatezza della pretesa risarcitoria formulata dalla parte civile ***.

Nella specie, anche in considerazione della domanda di concessione di provvisoria formulata dalla parte civile, pare comunque necessario contrastare *funditus* la legittimità della pretesa *ex adverso* invocata.

Con atto di costituzione di parte civile in data ***, il sig. ***, a mezzo del proprio tutore, ha incardinato innanzi all'intestato Tribunale giudizio risarcitorio al fine di sentir *“condannare l'imputato, previa declaratoria di responsabilità in ordine al reato ascritto, alla pena che sarà ritenuta di giustizia nonché al risarcimento a favore della costituenda parte civile dei danni patrimoniali e non patrimoniale ivi compresi quelli morali oltre alle spese e alle competenze di costituzione, danni che verranno tutti determinati in corso di processo ed in sede di presentazione delle conclusioni prudentemente quantificati sin da ora in € 45.000 oltre rivalutazione ed interessi a titolo di danni patrimoniali oltre € 300.000 a titolo di danni non patrimoniali. Con condanna in via provvisoria ex art. 539 c.p.p. al risarcimento della somma di € 100.000 in favore di ***, oltre spese processuali”*.

A fondamento della pretesa è stato allegato che in data ***, in territorio di ***, sulla SS ***, km ***, direzione ***, il sig. ***, alla guida del veicolo tg. ***, assicurato presso la deducente società, investiva il pedone *** (***), cagionandogli lesioni poi risultate esiziali (***)).

Il sig. ***, quale soggetto affidato alla tutela della vittima, agisce in giudizio *jure proprio* per il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) conseguente alla lesione del legame affettivo.

La pretesa è tuttavia palesemente inammissibile ed infondata alla stregua delle

seguenti ragioni che si propongono in via gradata.

1. Sulla insussistenza della legitimatio ad causam della parte civile. – In via preliminare ed assorbente al profilo della liceità penale della condotta tenuta dall'imputato nella vicenda in esame (infra sub 2), comunque preclusivo della risarcibilità dei danni, la deducente società rileva che nella specie è *ante omnia* il nesso di causalità giuridica che difetta, non apprestando l'ordinamento tutela all'interesse rappresentato dalla parte civile.

Egli infatti agisce in giudizio *jure proprio* per il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita del proprio **tutore** in sinistro stradale.

A differenza di quello patrimoniale, il risarcimento del danno non patrimoniale è tuttavia connotato da **tipicità**, postulando una più stringente selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno, richiedendosi o una espressa previsione legislativa o il riconoscimento della sussistenza di un diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria (Cass. 26972/2008)

Nell'ampia cerchia dei soggetti in ipotesi attinti dall'illecito aquiliano (vittime secondarie), in mancanza di precise disposizioni normative, la giurisprudenza ha posto tuttavia dei limiti attraverso la enunciazione di criteri ormai assurti a dignità di *jus receptum*.

Il parametro oggettivo che infatti consente di rientrare nel novero dei soggetti legittimati è unicamente la sussistenza di un **vincolo di parentela stretto** (genitori, figli, coniuge, fratelli).

Al di fuori della famiglia nucleare, anche gli ulteriori parenti (nonni, nipoti, etc.)

possono invocare tutela risarcitoria solo ove sussista una ulteriore condizione ossia la **convivenza** con la vittima.

La Corte regolatrice ha infatti reiteratamente e persuasivamente affermato che “*il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la **vita familiare nucleare**. Mentre, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (**nonni, nipoti, genero, nuora**) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del **rapporto parentale**, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno (art. 2 Cost.)” (Cass. civ. 17006/2014; in terminis Cass. 22 ottobre 2013, n. 23917; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1025; Cass. 12 novembre 2013, n. 25415; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1410; Cass. 16 marzo 2012, n. 4253).*

Nel caso di specie, tuttavia, difettano entrambi i presupposti (convivenza e rapporto parentale stretto).

Non è dato intendere pertanto quale sia il fondamento giuridico della pretesa azionata in giudizio dal sig. *** ove si consideri che egli non è legato da alcun vincolo parentale con la vittima presso la cui abitazione ha dimorato per (transeunti) motivi di cura e di

istruzione, ricevendo assistenza senza tuttavia quella **comunione di vita** contrassegnata da **stabilità e tendenziale definitività** che solo potrebbe al limite consentire l'assimilazione del rapporto a quello di filiazione.

Il collocamento presso la famiglia del *** è pertanto più propriamente da qualificarsi come **coabitazione** e non certo come convivenza.

Il medesimo Giudice tutelare, nell'attribuire la tutela alla sig.ra ***, con provvedimento del *** rileva significativamente che “*il minore **coabita** con la signora *** e con la figlia di questi*” (cfr. all. sub 6).

Non di certo sfugge all'interprete il *discrimen* tra l'una e l'altra situazione, siccome reiteratamente rimarcato dalla giurisprudenza.

*“In relazione alla responsabilità civile dalla circolazione di veicoli, pur in assenza di una normativa specifica, deve riconoscersi rilevanza sociale, etica e giuridica alla **convivenza**; ... mentre il certificato anagrafico può tutt'al più provare la **coabitazione**, insufficiente a dimostrare la condivisione di pesi e oneri di assistenza personale e di contribuzione e collaborazione domestica analoga a quella matrimoniale”* (Cass. civ., sez. III, 29-04-2005, n. 8976, in Rep. Foro It., 2005, Danni civili [2020], n. 162).

La stessa giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare, peraltro (v. Cass.4.2.94, De Felice, nonché Cass.2988/94), che “*non ogni convivenza, anche soltanto occasionale, possa ritenersi sufficiente a fondare un'azione risarcitoria, consistendo il danno patrimoniale risarcibile nel venir meno degli incrementi patrimoniali che il convivente di fatto era indotto ad attendersi dal protrarsi nel tempo del rapporto...*”, ma occorre che “*la convivenza abbia avuto un carattere di stabilità tale da far ragionevolmente ritenere che, ove non fosse intervenuta l'altrui azione omicidiaria, la convivenza*

sarebbe continuata nel tempo”; occorre, in sostanza, “*l’esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti, con vicendevole assistenza materiale e morale*”, giacché “*la convivenza assume rilevanza sociale, etica e giuridica in quanto somiglia al rapporto di coniugio, anche nella continuità nel tempo*” (Cass.29.4.05 n.8976).

Non solo il concetto di coabitazione è pertanto ontologicamente differente da quello di convivenza, ma la stessa convivenza non è sempre sufficiente a fondare un’azione risarcitoria per lesione di rapporto (latamente inteso) parentale.

Giova all’uopo rimarcare che la relazione intercorsa con la vittima non è in alcun modo assimilabile ad un rapporto di filiazione, traendo invece fondamento da una **mera tutela e non certo da un affidamento familiare preadottivo** determinato dallo stato di abbandono del minore.

Il sig. ***, cittadino ***, ha nel proprio paese una madre, un padre e dei fratelli che visita periodicamente e con i quali è in costante contatto.

Lo stesso procuratore del minore, nella corrispondenza intercorsa con la compagnia, ha chiaramente delineato la natura della relazione affermando che “**il minore *** non si trova in regime di affidamento, istituto questo concesso a tutela del minore qualora lo stesso risulti privo di un ambiente familiare idoneo alla crescita, bensì in condizione di tutela ex art. 343 c.c., necessaria poiché i genitori esercenti la potestà genitoriale non risiedono nel territorio italiano**” (cfr. allegato n. 3).

La tutela ha carattere temporaneo e provvisorio e si collega unicamente all’impossibilità per il minore di porre in essere atti giuridici in assenza dei genitori ed è quindi inidonea a creare un legame familiare nuovo e un’aspettativa di permanenza sul territorio dello Stato.

Il sig. ***, pertanto, è stato **provvisoriamente** onerato di curare in Italia gli interessi del minore (art. 357 c.c.).

La tutela, come noto, decade con la maggiore età ed oggi il sig. *** - divenuto maggiorenne lo scorso maggio - ha acquistato il diritto di agire in piena autonomia sì elidendo l'unico vincolo di natura giuridica che lo legava alla famiglia ***.

Giammai tanto potrebbe accadere con un figlio.

Oggi il *** è libero di far ritorno in patria, di fissare la propria residenza in altro luogo ed ha l'obbligo, se vuole restare in Italia, di munirsi di nuovo permesso di soggiorno per motivi di cura, di studio o di lavoro (art. 32 d.leg. 25 luglio 1998 n. 286).

Non ha alcun obbligo nei confronti della famiglia *, né questi nei suoi confronti.**

Non può considerarsi orfano né erede, non può accedere alla pensione di reversibilità per i superstiti, non vi è tra le parti alcun reciproco onere di assistenza *ex art. 433 c.c.* (persone obbligate a prestare gli alimenti in caso di bisogno).

L'attenta lettura dell'arresto della Suprema Corte, enfaticamente (ed erroneamente) *ex adverso* invocato, ne sconfessa tuttavia l'assunto.

Afferma infatti il Giudice di legittimità che *“non può revocarsi in dubbio che una situazione di **affidamento** formalmente e rigorosamente rispondente allo schema richiamato dalla Corte territoriale, quale delineato dal legislatore, sarebbe **incompatibile con la ipotizzabilità della sussistenza, in capo all'affidatario, della "legitimatio ad causam"**, ai fini della costituzione di parte civile, proprio in ragione delle caratteristiche e della finalità dell'affidamento: a) **provvisorietà** del rapporto affidatario-minore; b) **esistenza della famiglia di origine** del minore, e quindi dei*

genitori naturali le cui indicazioni l'affidatario è tenuto a seguire (art. 5, primo comma, della legge n. 184-83); c) attività dell'affidatario tendente al **reinserimento del minore nella famiglia di origine**". Nella concreta fattispecie, tuttavia, il Supremo consesso riconosceva la legittimità della *causa petendi* in quanto la situazione verificatasi tra l'affidatario ed il minore era caratterizzata da peculiari connotazioni ossia "a) non solo il minore, ma anche la madre naturale L. S. era entrata a far parte dell'ambiente familiare dei R.; b) entrambi avevano trovato in tale ambito familiare "serenità e calore affettivo"; c) i genitori naturali di T. A. erano stati esclusi dall'esercizio della potestà, "permanendo il grave loro stato di conflittualità" (Cassazione penale, sez. IV, 27/06/2001, n. 35121, in allegato sub 1).

La parte civile, infatti, in virtù della **temporaneità sia della tutela che del collocamento presso la famiglia dell'affidatario**, non può neppure invocare, a conforto del proprio assunto, quelle sporadiche pronunce che hanno ritenuto non indefettibile il requisito del vincolo della stretta parentela allorchè la relazione abbia comunque il carattere della "**stabilità e tendenziale definitività**" (p.e. convivenza *more uxorio*, affidamento preadottivo) del tutto **incompatibile** con l'ufficio **ad tempus** del tutore.

"I **genitori affidatari** possono avere gli stessi diritti di quelli biologici se il bambino che hanno cresciuto ha vissuto con loro con **stabilità e tendenziale definitività**. Pertanto al padre e alla madre affidatari non va negato il diritto di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento della sofferenza per la perdita del minore loro affidato, se il piccolo ha avuto la sventura di essere ucciso in un incidente stradale" (Cass. pen., sez. IV, 13-07-2001, n. 35135, in Famiglia e diritto 2002, 277, in allegato

sub 2).

Si consideri peraltro che dalla medesima documentazione *ex adverso* offerta emerge in modo evidente come il minore abbia sempre privilegiato il rapporto con il suo Paese e la sua (unica) famiglia.

Affermazioni del tenore (cfr. pubblicazione “***” a cura di *** – cfr. adv all. sub 4)):

- *finalmente a casa* (riferito al suo ritorno in *** nel ***);

- *nei giorni successivi è stato come se non fossi mai venuto in Italia. Sono ritornato il *** di prima, *** senza la parentesi italiana;*

- *l'Italia non mi mancava;*

- *al rientro in Italia non pensavo che ai campi del mio Paese*

rendono peraltro palese - non solo dal punto di vista giuridico ma anche affettivo - la precarietà della permanenza in Italia e presso la famiglia del tutore.

Né può sottacersi che il collocamento in Italia del minore è avvenuto sotto la costante supervisione ed assistenza (anche materiale) del Comitato ***, soggetto promotore di plurimi casi di accoglienza.

Sicchè il minore ***, pur formalmente inserito nella famiglia del ***, era in effetti seguito ed assistito dall'intero Comitato che raccoglieva fondi, anche attraverso la destinazione del cinque per mille, per “accogliere ed aiutare sempre più bambini” (cfr. documento sub 5).

La coabitazione peraltro si interrompeva in estate allorchè il *** da *** si trasferiva a *** ove trascorreva ben due mesi (luglio e agosto) al mare insieme ad altri bambini ***, accolti in strutture ricettive reperite e finanziate nell'ambito del programma di

soggiorno estivo organizzato dall'*** (Associazione nazionale di solidarietà con il popolo ***) e dal locale Comitato *** (cfr. all. *sub* 4).

Trattasi all'evidenza di una relazione precaria e temporanea che, a prescindere dalla intensità del vincolo, esula, dal punto di vista oggettivo, dai legami (parentali) cui l'ordinamento ha voluto riconoscere tutela.

Il legislatore infatti non ha inteso estendere la tutela ad un numero (indeterminato) di persone le quali, pur avendo perduto un affetto, **non hanno una posizione qualificata** perché venga in considerazione la perdita di un sostegno morale concreto.

Ove così non fosse si aprirebbe una breccia che consentirebbe a chiunque, nell'ampia cerchia di relazioni che si instaurano (vicini, amici, colleghi, etc.), di poter invocare tutela per la lesione del legame in conseguenza dell'illecito.

L'*affectio*, anche ove per ipotesi provata, rappresenta condizione necessaria ma **assolutamente non sufficiente** a far sorgere il diritto invocato.

2. **In subordine: sulla imputabilità dell'evento lesivo.** In disparte il profilo meramente civilistico, l'avversa pretesa è comunque prioritariamente infondata per la carenza in capo all'imputato di profili di colpa nella causazione dell'evento.

Né può assumere alcun rilievo nel corrente contesto giudiziario la liquidazione stragiudiziale del danno in favore dei parenti della vittima, in via meramente tacitatoria e concorsuale.

La sommarietà della cognizione, propria della udienza preliminare, non può tuttavia prescindere dall'esame di elementi che avrebbero dovuto condurre, già nella precedente fase, all'archiviazione del procedimento.

Pur senza svolgere in tale sede una disamina di aspetti demandati all'indagine peritale, non è chi non veda come il fatto sia addebitabile in via esclusiva alla condotta incauta della vittima che, di notte portandosi repentinamente al centro della carreggiata di una strada statale scarsamente illuminata, ha impattato il veicolo rendendosi del tutto **impercepibile** al conducente che procedeva a velocità moderata.

Anche ove, per ipotesi, si ritenesse una velocità di marcia inadeguata, è di tutta evidenza che l'evento – per le dette modalità di accadimento – era comunque oggettivamente **inevitabile**.

Soccorre al riguardo il principio della evitabilità: *“per ascrivere a titolo di **colpa** l'evento cagionato al soggetto attivo è, inoltre, necessario **accertare l'evitabilità dell'evento, ovvero che il prescritto comportamento alternativo corretto fosse in concreto idoneo ad evitare l'evento dannoso**”* (Cass. pen., sez. IV, 22-05-2008).

L'imputato non sarebbe riuscito ad evitare l'impatto anche ove avesse marciato a passo d'uomo, atteso che, nelle dette condizioni, non era possibile *profetizzare* la improvvida comparsa della vittima al centro della carreggiata.

Di tali elementi ha fatto buon governo il giudice di pace di *** che in modo persuasivo ha annullato la sanzione amministrativa ritenendo la condotta dell'imputato esente da colpa.

L'attraversamento è peraltro avvenuto al di fuori delle strisce pedonali.

Dispone l'art. 190, co. 5, del codice della strada che *“i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in **zona sprovvista di attraversamenti pedonali** devono **dare la precedenza ai conducenti**”*.

Anche sotto tale profilo emerge evidente come la condotta gravemente colposa della vittima ha costituito causa esclusiva del fatto reato.

Ad ogni modo ed in estremo subordine, le superiori circostanze rappresentano quantomeno motivo di **corresponsabilità** nella causazione dell'evento.

Il grado della colpa, oltre che agli effetti della pena (art. 133 c.p.), deve nella specie condurre a necessaria applicazione l'art. 1227, co. 1, c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c. in tema di obbligazioni *ex delicto*) ai sensi del quale “*se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, **il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa** e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.*

3. Sul quantum. – Anche il *quantum* della pretesa rivela la oggettiva temerarietà dell'avversa iniziativa.

Il sig. ***, non potendo attingere dalle tabelle adottate dai vari tribunali italiani, *in primis* Milano - che **ignorano e non contemplan**o tra i propri parametri il rapporto **tutore/minore** – procede ad una singolare determinazione del *pretium doloris* parametrandolo a quanto in ipotesi massimamente spettante ad un figlio per la scomparsa del proprio genitore.

Detto inammissibile *modus procedendi* viola lo spirito ed il precetto della autorevole pronuncia delle sezioni unite della Corte regolatrice (Cass., s.u., 26972/2008) che ha, per converso, indicato nella personalizzazione il criterio cardine nella determinazione del danno non patrimoniale.

Ciò debitamente premesso in linea generale, corre l'obbligo di soffermarsi sulle singole poste invocate.

A) **Sul danno biologico.**

Non è revocabile in dubbio che l'evento luttuoso possa aver scosso il minore.

E' tuttavia necessario che la ritenuta compromissione psicofisica abbia connotazione patologica e sia adeguatamente supportata dalla prova scientifica della lesione alla salute, suscettibile di accertamento medico-legale (art. 138 cod. ass.ni priv.) e dissimile dal perturbamento e dalla interiore sofferenza evidentemente transeunti e fisiologici nel caso di perdita di persona cara (Cass., n. 10629/98).

Giammai, peraltro, la consistenza del danno biologico potrà essere rimessa alla valutazione equitativa del giudice.

B) Sul danno morale

A differenza delle lesioni fisiche, il pregiudizio non biologico, attenendo ad un bene immateriale, deve essere provato e poi valutato procedendo ad adeguata personalizzazione e accertando nella loro consistenza le reali sofferenze, essendo a tal uopo insufficiente la mera produzione di un certificato anagrafico ovviamente incapace di dimostrare la reale intensità del legame affettivo.

Si contesta pertanto la spropositata posta apoditticamente indicata (€ 300.000,00) e si rileva peraltro che la somma richiesta rappresenta - nella forbice proposta dal Tribunale di Milano nelle proprie tabelle - il valore più alto nel caso di scomparsa figlio/genitore, del tutto incomparabile peraltro alla relazione temporanea e provvisoria intercorrente tra tutore e minore.

C) **Sul danno patrimoniale**. Anche tale voce di danno, indicata in € 45.000, si lascia apprezzare per l'assoluta genericità atteso che al raggiungimento della maggiore età - ossia a due anni dall'evento lesivo - nessun obbligo di assistenza sarebbe residuo in capo alla vittima.

Ad ogni modo il reddito prodotto dalla vittima nell'anno precedente la dipartita (circa € ***) lascia chiaramente intuire come lo stesso fosse già di per sé inadeguato all'ordinario sostentamento della famiglia (nucleare).

Ciò sembra sufficiente ad escludere una futura stabile contribuzione del defunto in favore del minore superstite, tenuto pertanto a provare in modo puntuale il supporto economico che il tutore avrebbe potuto garantirgli (cfr. Cass., sez. III, 30.10.2009, n. 23053).

Si ribadisce infine che l'importo in ipotesi spettante deve essere abbattuto per l'evidente **concorso di colpa** della vittima nella causazione dell'inafausto evento.

4. Sulla provvisionale. - Anche la succedanea istanza di concessione di provvisionale non è destinata a miglior sorte, attesa la sua natura derivata dal diritto principale, tuttavia insussistente, non potendo il Giudice ragionevolmente provvedere in via anticipata rispetto ad una pretesa in definitiva inaccoglibile.

Né peraltro sembra che sulla domanda ci si possa pronunciare in sede di udienza preliminare.

Si è infatti persuasivamente ritenuto che "... **l'assegnazione immediata di somme a titolo di provvisionale in caso di incidenti stradali**, di cui all'art. 5 l. n. 102/2006, è un'ipotesi particolare e più limitata rispetto a quella generale di cui all'art. 147 d.lg. n. 209/05 e si colloca, comunque, all'interno del giudizio di primo grado, fase espressamente richiamata da entrambe le norme e, per tale ragione, **non può essere riconosciuta nella fase dell'udienza preliminare** in quanto il giudice non dispone di strumenti che gli consentano di affermare che esistono quei "gravi elementi di responsabilità" richiesti dalle norme in questione, dovendosi limitare ad affermare che

l'azione penale è stata correttamente esercitata nei confronti dell'imputato e che esistono le condizioni per sostenere validamente l'accusa in giudizio ..." (Uff. Indagini preliminari Milano, 23 ottobre 2006 - Foro ambrosiano 2006, 4 462; in terminis Uff. Indagini preliminari Milano, 23 febbraio 2007 - Foro ambrosiano 2007, 1 74).

Ad ogni modo, attesa la natura latamente cautelare della domanda formulata, si rileva che, oltre al difetto di *fumus boni iuris* (per quanto esposto *sub* 1 e 2 della narrativa), nella specie appare carente anche il presupposto del *periculum in mora*.

Se così come *ex adverso* accreditato, il tutore (con un reddito di soli € ***) ha provveduto all'assistenza materiale del minore, *a fortiori* a ciò oggi dovrebbe e potrebbe agevolmente provvedere la nuova tutrice che peraltro ha già incamerato la liquidazione del danno per la scomparsa del marito.

Nessuno stato di bisogno è stato quantomeno rappresentato dal ***.

Né sussistono riserve sulla futura solvibilità della *** S.p.A. quale responsabile civile.

Deve invece, per converso, considerarsi che il sig. ***, cittadino ***, potrebbe abbandonare il territorio italiano prima della definizione del giudizio, sicchè potrebbe rivelarsi infruttuoso l'eventuale recupero delle somme concesse in via provvisoria.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la *** **S.P.A.**, *ut supra* domiciliata, rappresentata e difesa, con il presente atto si costituisce in giudizio *ex art.* 84 c.p.p. e chiede che il Giudice adito voglia

- A.** in via preliminare respingere la domanda di pagamento di una provvisoria;
- B.** nel merito, dichiarare la carenza di *legitimatio ad causam* della parte civile;
- C.** in ogni caso respingere la pretesa per essere l'evento ascrivibile in via esclusiva al fatto

della medesima vittima;

D. in ulteriore subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria, accertata una eventuale responsabilità concorsuale della medesima vittima, graduarne le colpe e contenere comunque la somma dovuta dalla *** S.p.A. entro i limiti del massimale minimo *ex lege* previsto;

E. condannare chi di ragione al pagamento di ogni spesa di causa, comprese quelle generali.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti

1. Cassazione penale, sez. IV, 27.6.2001, n. 35121;
2. Cassazione penale, sez. IV, 13.7.2001, n. 35135 (massima);
3. Email Avv. *** in data ***;
4. Statuto associazione (estratto da www.***);
5. Volantino destinazione 5xmille (estratto da www.***);
6. Provvedimento tutela sig.ra ***.

Bari, ***

avv. Grazia Tafuno

avv. Rocco Luigi Ditaranto